



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.22/TFT del 6/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 6/02/2025

ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.034

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

la **sig.ra Maria Adiletta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Valentino 1975, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che gli stessi prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. San Valentino 1975 alle seguenti gare tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, e precisamente: il calciatore sig. Bah Adama alle gare S.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; il calciatore sig. Christian Antonio Gambardella alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; il calciatore sig. Giuseppe Tortora alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024; nonché per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Sergio Velardo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare S.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. San Valentino 1975 nella quale è indicato il nominativo dei calciatori sigg.ri Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

3. il sig. **Bah Adama**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art.2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Valentino 1975, alle gare S.C. Victoria Marra – A.S.D. San Valentino 1975 del 30.10.2023, A.P.D. Atletico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne

titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. il sig. **Christian Antonio Gambardella**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Valentino, alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – San Valentino 1975 del 15.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 – A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

5. il sig. **Giuseppe Tortora**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASD San Valentino 1975: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Valentino, alle gare F.C. Viribus Unitis 100 – A.S.D. San Valentino 1975 del 15.1.2024, A.P.D. At-letico San Valentino T. – A.S.D. San Valentino 1975 del 29.1.2024 ed A.S.D. San Valentino 1975 - A.S.D. Sarnese 1926 del 5.2.2024, tutte valevoli per il girone D del campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

6. la società **A.S.D. San Valentino 1975** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Maria Adiletta, Velardo Sergio, Bah Adama, Christian Antonio Gambardella e Giuseppe Tortora così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Tortora, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Christian Antonio Gambardella, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bah Adama, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Sergio Velardo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig.ra Maria Adiletta, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 450,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Giuseppe Tortora, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Christian Antonio Gambardella, cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Bah Adama, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Sergio Velardo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; il sig.ra Maria Adiletta, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società A.S.D. San Valentino 1975 la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 450,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.039**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.****Prot. 12096/77 pfi 24-25/PM/ag (Under 14 -na)**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Armando Mariniello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Internapoli S.S.D. a r.l.; per rispondere: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Real Forio 2014 - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.12.2023 valevole per il girone E del campionato Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Internapoli S.S.D. a r.l. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Calone Ciro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Armando Mariniello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**DELIBERA****di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Armando Mariniello, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.****Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025****Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.****IL PRESIDENTE T.F.T.****Avv. A. Frojo****Fasc.038****Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.****Prot. 11960/44 pfi 24-25/PM/fb (Campionato Under 19)**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Marco Chirico**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASR ASD Pilade Bronzetti, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Amougui Belobo Louis Marie nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla ASR ASD Pilade Bronzetti alla gara ASR ASD Pilade Bronzetti - ASD Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023, valevole per il girone B del campionato provinciale di Terza Categoria; nonché an-cora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASR ASD Pilade Bronzetti, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Stefano Bertone nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società ASR ASD Pilade Bronzetti in occasione della gara ASR ASD Pilade Bronzetti - ASD Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023, valevole per il girone B del campionato provinciale di Terza Categoria;

2. il sig. **Stefano Bertone**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della

gara ASR ASD Pilade Bronzetti - ASD Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023 valevole per il girone B del campionato provinciale di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società ASR ASD Pilade Bronzetti nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Amougui Belobo Louis Marie, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Amougui Belobo Louis Marie**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società ASR ASD Pilade Bronzetti: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASR ASD Pilade Bronzetti, alla gara ASR ASD Pilade Bronzetti - ASD Macerata Calcio 2018 del 26.11.2023 valevole per il girone B del campionato provinciale di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **ASR ASD Pilade Bronzetti** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Chirico, Stefano Bertone ed Amougui Belobo Louis Marie così come de-scritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Amougui Belobo Louis Marie, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Stefano Bertone, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Chirico, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASR ASD Pilade Bronzetti la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Amougui Belobo Louis Marie, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Stefano Bertone, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Marco Chirico, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società ASR ASD Pilade Bronzetti la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.036

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 12022/68 pfi 24-25/PM/pe (3° cat. Salerno)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1) il sig. **Antonio Vincenzo Di Ruggiero**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Altavilla Silentina 2012: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla Altavilla Silentina 2012, alle gare Castelvernieri - Altavilla Silentina 2012 del 4.2.2024 ed Altavilla Silentina 2012 - ASD Marina Eboli 23 Calcio del 24.2.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

Chiede pertanto all'Organo Giudicante sopra indicato di fissare la data di discussione del presente procedimento disciplinare, in relazione al quale, con il presente atto, è stata esercitata l'azione disciplinare. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Vincenzo Di Ruggiero, quattro (4) giornate di squalifica.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Antonio Vincenzo Di Ruggiero, quattro (4) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.026

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. I. Simeone.

Prot. 11348/33 pfi 24-25/PM/fl/mf (Under 16 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Francesco Pepe**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Anгри 1927: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Anгри 1927, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Vertolomo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S. Anгри 1927 alla gara Virtus Junior Stabia FR – U.S. Anгри 1927 del 20.11.2023 valevole per il girone F del campionato Under 16 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

2. il sig. **Fabio Pepe**, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Anгри 1927: - della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Virtus Junior Stabia FR – U.S. Anгри 1927 del 20.11.2023 valevole per il girone F del campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S. Anгри 1927 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Vertolomo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

3. il sig. **Francesco Vertolomo**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Anгри 1927: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società U.S. Anгри 1927 all'incontro Virtus Junior Stabia FR – U.S. Anгри 1927 del 20.11.2023, valevole per il girone F del Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **U.S. Anгри 1927** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Francesco Pepe, Fabio Pepe e Francesco Vertolomo così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore **Francesco Vertolomo**, tre (3) giornate di squalifica. Per le altre posizioni si è proceduto al patteggiamento tramite accordo art. 127 CGS con la Procura Federale.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Francesco Vertolomo, tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento: il sig. Francesco Pepe, all'epoca dei fatti amministratore unico della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Fabio Pepe, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Angri 1927 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 3.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 30 gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**